

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO
dell'11 gennaio 2002
relativa al divieto sulle importazioni di diamanti grezzi dalla Sierra Leone
(2002/22/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,
considerando quanto segue:

- (1) Il 5 luglio 2000 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1306(2000) che vieta l'importazione diretta o indiretta di tutti i diamanti grezzi dalla Sierra Leone per un periodo iniziale di 18 mesi, esentando le importazioni di diamanti grezzi la cui origine sia certificata dal governo della Sierra Leone.
- (2) Il 20 luglio 2000 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2000/455/PESC ⁽¹⁾ per attuare la risoluzione 1306(2000). Detta posizione comune è scaduta il 5 gennaio 2002.
- (3) Il 19 dicembre 2001 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1385(2001) in virtù della quale le misure imposte dalla risoluzione 1306(2000) restano in vigore fino al 5 dicembre 2002. Occorre dunque adottare una nuova posizione comune.
- (4) È necessaria un'azione comunitaria per l'attuazione delle misure richieste,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

È vietata l'importazione diretta o indiretta di tutti i diamanti grezzi dalla Sierra Leone nella Comunità alle condizioni di cui

alle risoluzioni 1306(2000) e 1385(2001) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Articolo 2

I diamanti grezzi controllati dal governo della Sierra Leone attraverso il sistema del certificato d'origine conformemente al paragrafo 5 della risoluzione 1306(2000) continuano ad essere esentati dalla misura di cui all'articolo 1.

Articolo 3

La presente posizione comune è riveduta qualora necessario.

Articolo 4

La presente posizione comune prende effetto alla data dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 5 gennaio 2002.

Essa scade il 5 dicembre 2002.

Articolo 5

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 11 gennaio 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. PIQUÉ I CAMPS

⁽¹⁾ GU L 183 del 22.7.2000, pag. 2.